



**Politeia Scuola**

Associazione sindacale

Corso Canalgrande, 64 Modena



**π**

C.F. 94191520363

TEL. 059 9613073

info@politeiascuola.it

avvocato@politeiascuola.it

politeiascuola@pec.it

Ai Dirigenti Scolastici

Alle RSU e al personale ATA

Oggetto: **Anche il personale Ata con disabilità e con "mansioni ridotte" ha diritto a prestare lavoro straordinario.**

Gent.issimi

1. A tutto il personale amministrativo-tecnico ausiliario, per le chiusure prefestive (art. 5 dell'OM n. 600 del 24.08.2018), deliberate dal C.d.I, dopo giusta votazione anche del personale ATA, deve essere **accantonato** un numero di **ore** di ex-straordinario **pari al numero di ore da recuperare** per ogni singolo lavoratore (compresi i lavoratori con mansionario ridotto) *oltre a quello da prevedere come attività non programmabili*. Inoltre a tale personale **deve essere garantita la possibilità** di riscattare le giornate non lavorate.
2. Il personale ATA con mansioni ridotte (spesso dovute a disabilità) ha diritto allo straordinario, anche se è **importante ricordare** che non è un diritto intrinseco di tutti ma **piuttosto una possibilità**. La legge e le sentenze riconoscono il diritto a svolgere lavoro straordinario anche a personale con **mansioni ridotte**, e un'amministrazione che lo **impedisce, commette una discriminazione**.
3. Dopo giusta delibera e approvazione del personale ATA, l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di indicare le modalità di recupero delle ore non effettuate in quanto a tutti i lavoratori (sempre relativo alle mansioni adibite), deve essere data l'**opportunità di recuperare** tali ore, mediante articolazioni diverse del proprio orario **o ore eccedenti**, garantendo loro la possibilità di giustificare queste ore non lavorate.
4. **Non può (assolutamente)** essere imposto il recupero mediante **compensazione con le ferie**. Le ferie "**forzate**" nei giorni di chiusura prefestiva **sono illegittime**.
5. **Non esiste normativa** che vieti l'attribuzione di ore in straordinario alle persone con riduzione dell'attività lavorativa.
6. **Non esiste** nemmeno una normativa che **mette in coda** (per quanto riguarda l'assegnazione di straordinario) i lavoratori col mansionario ridotto rispetto agli altri.

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005915 - 17/10/2025 - II.10 - E

7. La possibilità di svolgere l'attività straordinaria viene valutata caso per caso, tenendo conto delle mansioni ridotte e delle specifiche capacità del singolo dipendente.
8. Le mansioni e le eventuali attività aggiuntive che comportano un **compenso extra** vengono definite attraverso la contrattazione d'istituto, a cui si fa riferimento per le specificità di ogni istituzione scolastica.

Infine

Il **Tribunale di Modena** con una ordinanza nella causa di I° grado iscritta al **N. 703/2022 R.G del 29/02/2024**, ha **condannato il Ministero** dell'Istruzione per aver discriminato una collaboratrice scolastica e beneficiaria della legge n. 104/1992, alla quale era stato impedito da un I.I.S della provincia di Modena, lo svolgimento di lavoro **straordinario** in aggiunta al normale orario di lavoro, "a recupero" delle giornate pre-festive di chiusura della scuola. Inoltre il giudice nella sentenza aveva precisato che "La prestazione lavorativa straordinaria a recupero è prassi consolidata nelle scuole modenesi e prevista espressamente dalla contrattazione di istituto, al fine di evitare ai lavoratori e alle lavoratrici interessate di dover fruire di giorni di ferie nelle giornate non lavorate, durante la chiusura della scuola per ponti o alla vigilia di festività" quindi imposto all'Amministrazione di adottare tutti gli "accomodamenti ragionevoli" previsti dalla normativa italiana ed europea per **garantire alla lavoratrice disabile la parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti dell'istituto scolastico**.

Modena 16/10/2025.

Per la Politeia Scuola  
prof. Lioumis Lioumis

